

Disegno di legge n. 431 del 31.10.06 (cofirmatario)

Celebrazione del sessantesimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana

DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA

CULTURA, FORMAZIONE, LAVORO: pubblica istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione professionale ed emigrazione'

TITOLO I

Iniziativa per la celebrazione del sessantesimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana

Art. 1

1. L'Assemblea regionale siciliana promuove, in occasione del sessantesimo anniversario della prima seduta, un programma di iniziative volte a valorizzare e diffondere il patrimonio storico-culturale siciliano, favorire la conoscenza della storia e delle origini dell'Autonomia e delle sue prospettive di rinnovamento, rimarcare il ruolo dell'istituzione legislativa regionale.

Art. 2

1. Presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è istituito un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che predispone il programma delle iniziative di cui all'articolo 1 e ne cura l'organizzazione. Il programma è approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.

TITOLO II

Fruizione Complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo

Art. 3

1. Nell'ambito del Palazzo Reale di Palermo, sede dell'Assemblea regionale siciliana, il Consiglio di Presidenza individua, ai fini della loro fruizione a scopo turistico-culturale, gli ambienti, costituenti il complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo, in ordine ai quali consentire la visita, stabilendo le tariffe d'ingresso.

2. L'Assemblea regionale siciliana, al fine di disciplinare le attività di biglietteria, di programmazione ed organizzazione delle visite nonché di controllo relativo all'accesso dei turisti al complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo e per assicurare l'erogazione dei servizi aggiuntivi riguardanti la fruizione del complesso medesimo, si avvale, in regime di convenzione, della Fondazione Federico II istituita con legge regionale 9 dicembre 1996, n. 94.

3. Gli introiti provenienti dalle attività di cui al comma 2 sono direttamente acquisiti dalla Fondazione

Federico II.

4. La Fondazione Federico II, per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, provvede a versare all'Assemblea regionale siciliana una quota degli introiti conseguiti per le attività di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite nella citata convenzione. Per quanto concerne gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi, la quota da versare può essere sostituita da servizi e attività equipollenti.

5. Sono abrogate le seguenti norme:

a) articolo 2, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44;

b) articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

TITOLO III Festa della Sicilia

Art. 4

1. E' istituita la Festa della Sicilia (d'ora in avanti Festa').

2. La Festa si celebra annualmente almeno nelle sedi delle province.

3. L'Assemblea regionale individua la festa come propria.

4. L'Assessorato regionale dei Beni culturali ambientali e alla pubblica istruzione, predispone un piano annuale di celebrazioni all'interno del quale, di concerto con le autorità scolastiche, organizza manifestazioni in talune scuole appositamente prescelte.

5. Al fine di individuare la data di celebrazione della Festa, rappresentativa della storia e della cultura dell'Isola e vicina al sentire popolare, il Presidente dell'Assemblea regionale indice una consultazione informale quanta più larga possibile, secondo modalità deliberate e monitorate dal Consiglio di Presidenza.

6. Le date-avvenimento da sottoporre a consultazione sono proposte da un comitato nominato dal Presidente dell'Assemblea regionale e composto da non oltre cinque membri.

Art. 5

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 5 milioni di euro.

Art. 6

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
